

# **L'(in)sostenibilità del carcere.** **Il penitenziario italiano sotto** **la lente dell'Agenda 2030**

Cecilia Castellani,  
Giacomo Franzoso

*Abstract:* Can prisons be reconfigured as sustainable articulations of the justice system in the XXI century? Notions such as Sustainability and Sustainable Development (SD) have increasingly entered political and social agendas worldwide and have progressively been adopted by a growing number of public administrations and services. Nevertheless, adopting Sustainability's principles within the public justice system turns out to be a rather difficult task both theoretically and operationally. This article explores the Italian context, arguing that neither the justice nor the prisons' systems genuinely embodied Sustainability's principles. The analysis suggests a structural misalignment with all aspects of SD (environmental, economic, social and institutional) highlighting that integrating Sustainability with justice system requires a rethinking of the prisons' role in favor of restorative and welfare-based alternatives.

## *1. Introduzione*

Da oltre mezzo secolo, il tema della Sostenibilità – e dei mezzi per perseguirla – ha assunto una crescente importanza non solo nel dibattito pubblico, ma anche nelle agende politico-istituzionali di numerosi stati. Ciononostante, le implicazioni dell'adozione dei principi di Sostenibilità nelle politiche pubbliche e amministrative per il sistema giustizia – inteso nella sua articolazione normativa, amministrativa e operativa – appare un ambito ancora scarsamente approfondito tanto nel dibattito istituzionale quanto in quello accademico. Riconoscendo questa lacuna, questo lavoro muove dall'assunto che una riflessione sulle politiche di

sostenibilità non possa invece prescindere da una valutazione critica circa le forme e le finalità del sistema giustizia. La più grande sfida globale riconosciuta dall'ONU è infatti quella di «porre fine alla povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la povertà estrema» (UN 2015a, 1) e, su tale premessa, si fonda l'impegno collettivo del perseguimento di uno sviluppo realmente sostenibile tanto nella dimensione economica quanto in quella sociale e ambientale. Appare evidente che tale proposito implichi la necessaria inclusione di tutti i soggetti facenti parte del consorzio umano, ivi compresi coloro che vivono e operano all'interno del sistema della giustizia, e in particolare del settore penale e carcerario. L'*Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile* – strumento di *policy* globale che declina e concretizza l'idea di Sostenibilità – sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall'Assemblea ONU, chiama energicamente all'estensione dei principi di equità e uguaglianza, ponendo al centro del progetto globale di sviluppo sostenibile (SS) la valorizzazione di ogni soggetto, portatore di complessità e specificità. Perciò, secondo l'assetto proposto da questo documento, anche l'individualità invisibilizzata<sup>1</sup>, quale quella che caratterizza detenuti e operatori penitenziari, può e deve essere riconosciuta come forza capace di processi di costruzione di Sostenibilità.

Considerando il contesto italiano e senza pretese di esaustività o definitività, si intende offrire una panoramica del rapporto tra il concetto di Sostenibilità e sistema penitenziario evidenziando alcune incompatibilità ontologiche e operative tra i due ambiti. Tramite un approccio teorico-interpretativo ed empiricamente informato, appoggiandosi sia alla letteratura specialistica domestica e internazionale, sia alla letteratura grigia italiana, si intende innanzitutto presentare una sintesi dell'evoluzione storico-istituzionale delle nozioni di SS e Sostenibilità. La prima

---

<sup>1</sup> Il concetto di "invisibilità" dei soggetti detenuti, specialmente in riferimento a specifiche categorie, è stato ampiamente esplorato (cfr. Romano 2011; Crocetti 2018; Sterchele 2021). Riteniamo tuttavia cruciale riconoscere come l'invisibilità, che seppur in diversa misura è una condizione che interessa l'intera popolazione penitenziaria, è anche il prodotto di un processo costantemente alimentato dall'istituzione detentiva e da altre entità – quali i media –, e non di un inevitabile *status quo*; ed è pertanto meglio definibile come "invisibilizzazione".

sezione (par. 2) intende evidenziare che tali concetti – intrinsecamente globali, intersettoriali e complessi – trovano la loro declinazione operativa in dinamiche e processi fondati sul *goal-setting*, i quali ammettono ampi margini di discrezionalità nella definizione di priorità nazionali (Vijge *et al.* 2020). Alla luce di tale discrezionalità domestica, si considereranno le modalità con cui l'Italia ha recepito e declinato le richieste politico-istituzionali globali, sottolineando la marginalità del tema giustizia – e carcere. Si evidenzierà come la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS), pur rappresentando un tentativo di coordinamento dell'azione pubblica italiana in un'ottica di sostenibilità, presenti un carattere prevalentemente programmatico e privo di vincoli operativi, configurando una criticità rilevante poiché non consente un orientamento chiaro verso il superamento del carattere punitivo delle strutture penali. Nella seconda sezione (par. 3) si analizzerà invece l'istituzione penitenziaria italiana che, in quanto aderente ai caratteri propri di un'istituzione totale al contempo neutralizzante, repressiva e rieducativa, si mostra lontana dai principi di efficienza ed efficacia richiesti. Tali criticità, già esacerbate in termini ordinari, appaiono acutizzate quando valutate sotto la lente dello SS, al punto da configurare il penitenziario nostrano come un'unità organizzativa periferica strutturalmente (in)sostenibile, tanto sul piano ambientale quanto su quello economico e sociale – e pertanto anche giuridico e politico. In tale analisi, il concetto di Sostenibilità – così come declinato negli strumenti di *policy* sopra descritti – verrà assunto come criterio valutativo dello stato attuale dell'istituzione carceraria domestica, consentendo di mettere in luce tensioni strutturali derivanti dall'assetto penitenziario e gli obiettivi di Sostenibilità formalmente assunti a livello politico-istituzionale.

## 2. Sostenibilità e SS: una sfida globale

Dagli anni Sessanta i concetti di SS e di Sostenibilità sono progressivamente entrati nelle agende politico-istituzionali di numerosi Paesi aprendo la strada a un dibattito internazionale e intergenerazionale sempre più focalizzato sul raggiungimento di un futuro sostenibile. Dalla seconda metà del XX secolo, il modello capitalistico ha mostrato con crescente evidenza i suoi limiti, definiti non solo dai profondi mutamen-

ti climatici e dalla crescente scarsità di risorse naturali ma anche dalle forti disuguaglianze sociali ed economiche tra Paesi (Richardson 1997; Leuenberg, Walkin 2007; Fuchs 2017). Grazie a una nuova spinta ecologista, inizia un processo di «ecologizzazione del dibattito pubblico, delle istituzioni, dei partiti, dell'economia e della società civile» (Pizzimenti 2009, 18) nel quale due visioni, poste agli estremi di un *continuum* circa l'idea di sviluppo, si scontrano: la visione antropocentrica – dove lo sviluppo economico assume un ruolo centrale per la diffusione del benessere – e la visione ecocentrica – caratterizzata dal primato dell'ambiente anche a scapito dei sistemi economici (Van Zeijl-Rozema *et al.* 2008; Moini 2023). Nel corso del tempo sempre più stati hanno assunto l'impegno di adottare *policies* indirizzate alla sostenibilità e ai suoi tre pilastri – ambientale, economico e sociale (Fiorino 2022; Moini 2023) – e, a partire dal 1972, con la *Dichiarazione di Stoccolma* e il Rapporto *The Limits to Growth*, tali tematiche furono oggetto di reiterata riflessione. Tappa fondamentale del percorso è il *Rio Earth Summit* del 1992 che, riunendo oltre 170 Paesi, diede vita alla Commissione Sviluppo Sostenibile e ai documenti programmatici *Agenda 2021* e *Convenzione quadro sui cambiamenti climatici*. Nel 2000 l'impegno di più di 190 Paesi per la Sostenibilità venne riaffermato tramite la *Dichiarazione del Millennio* – volta a promuovere un rinnovamento dell'etica amministrativa – oltretutto con l'adozione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDGs). La Conferenza Rio+20 del 2012 ridefinì obiettivi e priorità globali traducendoli nel documento programmatico *The Future We Want*. Con lo scopo ultimo di “non lasciare nessuno indietro” (*leave no one behind*), nel 2015 si arrivò all'adozione dell'*Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*. Quest'ultima, articolata in cinque aree tematiche, impegnava 193 Stati a elaborare le politiche interne in ottemperanza dei 17 nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) (UN 2015b; MASE 2017).

Per perseguire tali obiettivi, le Pubbliche Amministrazioni (PA) sono state perciò chiamate al riorientamento di valori, strutture e funzioni, subendo riforme e trasformazioni (Soberón 2020). In questo senso, sono stati innumerevoli i contributi circa l'analisi della Sostenibilità nelle sue diversificate articolazioni settoriali; tuttavia, alcuni ambiti istituzionali potenzialmente rilevanti all'interno del dibattito sulla Sostenibilità continuano a rimanere marginali, o perfino esclusi da tali riflessioni. Tra essi, il sistema giuridico, e in particolar modo penale, rappresenta un caso emblematico: pur essendo parte integrante delle politiche pubbli-

che, questo campo d'azione fatica a trovare piena collocazione all'interno delle agende di Sostenibilità, nonostante presenti caratteristiche rilevanti sotto il triplice profilo ambientale, economico e sociale.

Per potersi sviluppare una compiuta riflessione sul punto, è necessario innanzitutto definire i concetti che la delimitano. Cosa si intende per Sostenibilità e SS? Quali sono i confini delle politiche di sostenibilità? Se l'obiettivo è quello di creare delle politiche aderenti al principio delle Nazioni Unite del "non lasciare nessuno indietro" è cruciale distinguere tra il concetto di Sostenibilità e di SS, e altrettanto importante è comprendere l'estensione dell'arena nella quale tali politiche entrano in gioco.

A partire dal cosiddetto *Rapporto Brundtland* del 1987 il concetto di SS viene definito come quel tipo di «sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni» (UN 1987, 24). Esso si basa su una visione di Sostenibilità intesa come filosofia che guida verso il benessere umano e del complesso contesto in cui esso è inserito (Valera 2012). Numerosi autori (Gibson *et al.* 2005; Lanza 2006; Moore 2011; Valera 2012; Esposto 2023) si sono interrogati sulla definizione e distinzione concettuale di Sostenibilità e SS definendo come, seppur utilizzati come sinonimi, in realtà tali nozioni esprimono due significati differenti: da un lato, per "Sostenibilità" si intende un obiettivo da raggiungere, uno stato ideale verso cui tendere; dall'altro, "SS" indica lo strumento, adottato da diversi attori e su diversificate scale di azione, tramite cui raggiungere il fine (Mensah 2019; Esposto 2023). Pertanto, l'utilizzo di tali concetti come sinonimi, generando confusione fra fini e mezzi, rischia di causare difficoltà nell'elaborazione di politiche e indirizzi strategici chiari e definiti, lasciando spazio a elementi di incongruenza e incoerenza che risultano nell'insuccesso delle *policies* (Howlett 2019).

Un ulteriore elemento di instabilità per le politiche di sostenibilità risulta essere quello dell'arena di gioco. La natura articolata delle sfide poste dalla sostenibilità oltrepassa di gran lunga tutti i confini, siano essi spaziali, temporali, culturali o tematici, e concepirle entro dei limiti definiti e rigidi ne negherebbe la vera essenza (Troullaki, Rozakis, Kostakis 2021); ossia quella della sostenibilità come un *super-wicked problem* (Peters 2021). L'impatto globale di tali questioni implica non solo un approccio inter-, multi- e trans-disciplinare ma, soprattutto, il riconoscimento che esse sono questioni politiche (Troullaki, Rozakis, Kostakis

2021). Perciò, collocandosi in una più ampia trasformazione sociale quale la *networkization of society* (Castells 1996), la dimensione politica ne problematizza il modello di *governance*: gli assetti istituzionali tradizionali, caratterizzati dal governo centrale come principale detentore di potere, non sono più funzionali al raggiungimento di tali obiettivi (Rhodes 1996; Peters 2021). Approcci *bottom-up* hanno iniziato ad accompagnare quelli classici *top-down*, ampliando la platea di attori coinvolti e definendo un nuovo meccanismo di coordinamento globale per la Sostenibilità: la *Governance through Global Goals* (GGG) (Vijge *et al.* 2020; Baker 2022).

Pur rappresentando una risorsa potenzialmente in grado di favorire processi dal basso e un dialogo partecipato e democratico, la GGG presenta limiti strutturali che incidono significativamente, a livello domestico, sulla priorità assegnata a determinate politiche pubbliche. La sua natura *soft*, basata sul *goal-setting* e non sul *rule-making*, produce effetti rilevanti: innanzitutto, la formulazione ampia e inclusiva degli SDGs, il loro carattere non giuridicamente vincolante e la mancanza di parametri di monitoraggio e valutazione condivisa internazionalmente, provocano l'emergere di un quadro applicativo profondamente disomogeneo e parziale. Inoltre, l'utilizzo del meccanismo di *governance* indiretta porta a una formalizzazione degli impegni di assai debole applicazione, oltreché a una diminuita autorità degli organi di controllo ufficiali. Infine, lasciando un'ampia discrezionalità domestica sia interpretativa sia applicativa, tali elementi favoriscono la conservazione delle strutture istituzionali-amministrative esistenti e la prevalenza di logiche politiche di breve periodo, ostacolando il ripensamento di modelli e valori economico-sociali utili alla sostenibilità (Vijge *et al.* 2020).

Le criticità discusse in letteratura in merito a efficacia, coerenza e capacità trasformativa della GGG, e quindi dell'*Agenda 2030* (Weber 2017; Hickel 2019; Novovic 2022; Telleria 2022), vengono qui assunte come dato strutturale e sfondo analitico del quadro di riferimento. È proprio l'inefficacia di tali meccanismi di coordinamento e implementazione globale a rendere rilevante l'analisi di ambiti rimasti ai margini del discorso sulla sostenibilità, come quello penitenziario. Tale sottoesposizione, tanto politica quanto analitico-istituzionale, apre – paradossalmente – a margini di azione e ripensamento significativi, come si presenterà nei prossimi paragrafi.

## 2.1. La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile: l'Italia e la PA-Giustizia

Come affermato in precedenza, la globale necessità di adozione da parte di tutti i Paesi di strategie atte a un maggiore coinvolgimento tra la dimensione ambientale, economica e sociale ha portato alla declinazione in ambito italiano della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Essa, coerentemente con i 17 SDGs, risulta essere lo strumento di coordinamento nazionale che promuove quattro fondamentali principi: inclusione, universalità, integrazione e trasformazione (MASE 2025). La SNSvS – approvata con Delibera CIPE n.108 nel 2017 e, successivamente, aggiornata dalla Delibera CITE n.1 nel 2023 – funge da quadro di riferimento per tutto il territorio nazionale e guida nella pianificazione, programmazione e valutazione dei processi delle politiche pubbliche per lo sviluppo. L'attuale SNSvS, risulta dall'aggiornamento della "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010" del 2002 e, rispetto a quest'ultima, ne «amplia il paradigma di riferimento [includendo] tutte le dimensioni della sostenibilità, formulando scelte strategiche e obiettivi nazionali articolati all'interno di 6 aree (Persone, Pianeta, Pace, Prosperità, Partnership) [le cosiddette "5P"] e Vettori di sostenibilità» (MASE 2022, 9).

Non soffermandoci sulle sue specifiche caratteristiche di *governance* – la costellazione di attori è eterogenea – ma sulla sua struttura, la Strategia presenta due sezioni: la prima, collegata agli SDGs e afferente alle "5P" dell'Agenda 2030 (*Nexus Approach*), individua a livello nazionale gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) da perseguire<sup>2</sup>. Le "5P" assolvono al compito di delineare le modalità tramite cui affrontare sfide economiche, sociali e ambientali al fine di promuovere uno sviluppo equo, un futuro sostenibile e, in modo olistico e interconnesso, sostenere una trasformazione sistemica tanto del singolo individuo quanto del contesto in cui si sviluppa. L'area "Persone", che promuove una dimensione sociale attinente alla dignità della vita, mira alla riduzione delle disuguaglianze e all'eliminazione della povertà, e sostiene il miglioramento della salute

---

<sup>2</sup> All'interno sono declinate 15 Scelte Strategiche Nazionali (SSN) a supporto delle quali sono individuati 55 Obiettivi Strategici Nazionali e 245 indicatori di monitoraggio.

umana incentivando la riduzione di rischi ambientali e antropici. La seconda area, “Pianeta”, focalizza l’attenzione sul cambiamento climatico e altresì sulla sostenibilità ambientale, incoraggiando le pratiche di tutela delle risorse naturali, contrastando ciò che causerebbe perdita di biodiversità e altererebbe gli ecosistemi presenti. L’obiettivo di individuare percorsi di crescita economica innovativa e circolare è invece proprio dell’area “Prosperità”, la quale mira a ottimizzare le risorse valorizzando il capitale umano e minimizzando gli impatti negativi sull’ambiente causati da cicli di produzione e consumo non sostenibili. La quarta area di intervento, “Pace”, mira specificatamente alla promozione di società eque e inclusive, pacifiche e giuste: favorendo percorsi di lotta alla povertà e alle discriminazioni, tale area si prefigge di contrastare tutte le forme di violenza e di promuovere “buone pratiche” atte alla tutela delle fasce più deboli della società. Infine, l’area “Partnership” è dedicata alla dimensione esterna della SNSvS, in quanto il suo obiettivo principale è quello di costruire percorsi di cooperazione internazionale, efficaci e rispettosi tanto degli sforzi globali per lo SS quanto dei diritti umani.

La seconda sezione della SNSvS è dedicata invece ai Vettori di Sostenibilità, elementi indispensabili e trasversali utili alla realizzazione degli OSS sia a livello nazionale sia locale. Questi sono declinati sinteticamente in:

- *“Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo Sostenibile”* (PCSD). L’obiettivo è di garantire che le politiche pubbliche attuali non interferiscano con il benessere delle future generazioni, assicurandosi che vi sia coerenza e sinergia ai vari livelli – locale, nazionale e internazionale. Esso si avvale di uno strumento operativo concordato tra vari attori (il PAN-PCSD) e trova scopo nella creazione di meccanismi di coordinamento, valutazione e monitoraggio delle politiche;
- *“Cultura per la Sostenibilità”*. Il fine è il coinvolgimento attivo di comunità e territori nella diffusione dei valori di una cultura sostenibile. Supporta la creazione di reti multilivello tramite i canali della formazione, educazione e informazione;
- *“Partecipazione per lo Sviluppo Sostenibile”*. Promuove partecipazione e collaborazione.



L'analisi della struttura della Strategia è funzionale al fine di comprendere in che modo il tema del penitenziario viene incardinato all'interno delle priorità del Paese: a seconda della collocazione di una determinata *issue* in un ambito specifico delle "5P", è possibile comprendere la visione che condiziona la percezione del problema in esame e, di conseguenza, quali sono gli approcci scelti per la sua risoluzione (Peters 2021). In questo senso, la dimensione penitenziaria è inserita all'interno dell'area "Pace", ma presenta caratteristiche tali da sollevare questioni di rilievo rispetto alla capacità della Strategia di orientare il sistema carcerario verso modelli compatibili con i principi di Sostenibilità. Brevemente, si possono individuare le seguenti criticità:

- I detenuti non rientrano nella categoria di "soggetti vulnerabili": l'area "Pace" che, seppur in sinergia con l'area "Persone", è l'unica che presenta riferimenti alla popolazione detenuta, non include i detenuti nelle "fasce deboli" della società. Sono presenti infatti disabili, minori, migranti, anziani, appartenenti a minoranze religiose o etniche, vittime di tratta e persone LGBTQIA+ (categoria peraltro non esplicitamente nominata) ma non coloro che vivono condizioni di detenzione;
- Poca considerazione del detenuto e focus sull'efficienza burocratica: "Pace" si compone di tre SSN, nessuna delle quali però considera le condizioni di vita della popolazione detenuta. Neanche la SSN n. III «Assicurare la legalità e la giustizia», formalmente indirizzata a «Garantire l'efficienza e la qualità del sistema giudiziario e penitenziario» tramite l'OSN n. 3, utilizza indicatori di monitoraggio funzionali alla valutazione della qualità della vita in carcere. Al contrario, vengono impiegati parametri relativi alla durata dei procedimenti e ai tassi di recidiva e di suicidio<sup>3</sup> che poco, o nulla, spiegano circa le reali condizioni di detenzione. Inoltre, coerentemente con l'Accordo di Partenariato 21-27, tale SSN si avvale di Obiettivi Specifici

---

<sup>3</sup> Dato che Antigone (2025) ritiene comunque parziale quando fatta dal DAP poiché, per ragioni formali, esclude i decessi avvenuti in ospedale a seguito di un intento suicidario, quelli avvenuti per asfissia o per sciopero della fame.

finanziati da fondi comunitari (FSE+<sup>4</sup> e FESR<sup>5</sup>) anch'essi però mancanti di riferimenti alla popolazione detenuta;

- Nessun ripensamento di fondo del sistema: l'impostazione della SNSvS e dell'area "Pace" concentra l'azione riformatrice sull'efficientamento burocratico e lo snellimento delle pratiche amministrative, assumendoli come leve principali di sostenibilità del sistema. Ciò viene ribadito anche in un altro documento funzionale alla ripresa del Paese: il PNRR. Qui, la riforma orizzontale della Giustizia prende le mosse da «un fondamentale problema: i tempi della celebrazione dei processi» (PNRR 2021, 55). In questa prospettiva – pur considerando fattori funzionali alla riforma della PA in esame – non viene ripensato in maniera strutturale e complessiva il sistema e, di conseguenza, non si apre a forme alternative di pena.

In conclusione al presente paragrafo occorre ricordare, da un lato, la profonda interrelazione dei diversi ambiti della sostenibilità e, dall'altro, l'ampia discrezionalità domestica nell'individuare le priorità da affrontare. L'Italia ha interpretato la sostenibilità della PA-Giustizia e del sistema penitenziario in termini meccanici e procedurali, senza adottare visioni sistemiche o trasformative. Tale impostazione incide direttamente sul raggiungimento degli obiettivi di Sostenibilità: l'attuale configurazione porta con sé elementi strutturalmente insostenibili tanto sul piano sociale, quanto su quello ambientale ed economico. Se l'unico problema di fondo individuato risulta essere l'efficientamento procedurale del sistema penale, la riorganizzazione della Giustizia non è nemmeno idealizzata, e costituisce così un 'non-problema' (McConnell e 'T Hart 2019). Di conseguenza, dato che le idee «partecipano alla costruzione dei problemi sociali, economici e ambientali che gli attori politici affrontano» (Béland 2009, 704-705, trad. nostra), una *policy idea* non esistente porta, come in questa circostanza, a casi di *non-policy* o *non-design* (Howlett, Mukherjee 2014).

Il caso nostrano potrebbe essere interpretato come una *ideological inaction* (McConnell, 'T Hart 2019) da parte del riformatore: il tema del-

---

<sup>4</sup> OP4 – Os. 4h/4j/4k e 4l.

<sup>5</sup> OPI – Ob.Sp. I.II e OP 4 – Os 4.III/4.IV/4.V.

la PA-Giustizia e del suo avvicinamento a tutti gli elementi di Sostenibilità è considerato ideologicamente fuori discussione, non vengono riconosciuti gli imperativi morali, sociali e politici che accompagnano la stagnante situazione di criticità strutturale e si confida nel mercato, nella comunità o nell'auto-organizzazione della società per risolvere il problema.

### 3. Il carcere: organizzazione istituzionalizzata e Sostenibilità mancata

Sviluppati, seppur sinteticamente, da un lato il quadro giuridico, politico e amministrativo della Sostenibilità e dello SS a livello nazionale e internazionale, e dall'altro, un'indagine sulla letteratura grigia relativa al "come" della Sostenibilità nell'area "Pace", è ora nostra intenzione verificare questi elementi alla luce della situazione dell'istituzione carceraria del nostro Paese. Nello svolgere questa operazione, è innanzitutto agevole rendersi conto che, a fronte di un panorama letterario internazionale che ha, seppur da poco, iniziato a esplorare questo tema, non è possibile rinvenire un'analoga attenzione al problema da parte dei commentatori italiani. Al contrario, sembra che il nesso normativo e operativo intercorrente tra PA e Sostenibilità, il quale pervade numerosi settori dell'apparato amministrativo, non venga esteso – nel discorso pubblico, politico e accademico – anche al sistema giustizia e all'amministrazione penitenziaria. Il nostro obiettivo è stimolare la definizione di questa connessione, sottoponendo finalmente il sistema carcerario alla prova dei principi di Sostenibilità.

In effetti, nel tentativo di coniugare il sistema giustizia con gli imperativi definiti dallo SS sorgono interrogativi degni d'attenzione. *In primis*, qualora si intenda il sistema giustizia come forma istituzionalizzata dell'autorità giuridica – cioè un «organo sociale legittimato da un interesse comune, deputato a svolgere funzioni di interesse pubblico» (Cecchini, Castellani 2023, 125-126) – il suo rapporto con il concetto di Sostenibilità solleva questioni di compatibilità. Nel tentativo di ammodernare tale settore della PA, infatti, troppo spesso l'approccio dominante perpetua logiche di efficientamento procedurale o di semplificazione amministrativa, senza però che sia sviluppata un'adequata riflessione sulla conciliabilità tra sostenibilità e finalità attribuite alla pena (Dan-

durand 2014). Inoltre, prendere in considerazione il sistema giustizia – e segnatamente il suo segmento più problematico, il luogo del penitenziario in quanto struttura detentiva – come espressione pratica e concreta della gestione del reo impone una problematizzazione pragmatica del concetto di Sostenibilità: può il carcere configurarsi come “articolazione periferica” sostenibile della macchina amministrativa? Questa domanda sollecita inevitabilmente una revisione critica dell’aspetto sociale dello SS: il detenuto infatti viene isolato nel suo essere agente collettivo, nonostante sia potenzialmente in grado di apportare valore alla società una volta scontata la pena. Come si concilia questa postura con il paradigma della Sostenibilità, in particolare come declinato negli SDGs?

Per poter esplorare le diramazioni della questione, data l’ampiezza del tema della Sostenibilità e la portata degli SDGs, si intende suddividere la trattazione nelle tre macroaree della Sostenibilità: ambientale, economica e sociale, considerando altresì tre elementi fondamentali. In primo luogo, non è possibile scindere la PA-Giustizia dalle caratteristiche dei luoghi dove tale istituzione svolge le proprie attività; questa considerazione assume particolare pregnanza nel caso dell’istituzione penitenziaria. In effetti, nel valutare complessivamente la compatibilità del carcere italiano con gli SDGs, non bisogna dimenticare che i contesti locali, le storie delle singole carceri e le contingenze che li caratterizzano delineano un vero e proprio “arcipelago carcerario” (Sterchele 2021). In esso, ogni struttura presenta differenze e potrebbe – alla luce di un’indagine specifica – individualmente risultare più corrispondente ai requisiti di sostenibilità. Ciononostante, crediamo che la situazione carceraria italiana possa essere affrontata unitariamente, in quanto presenta caratteri comuni condivisi da ogni istituto.

In secondo luogo – data l’interdipendenza tra i pilastri di Sostenibilità – ridurre l’analisi della sostenibilità carceraria a un singolo ramo della Sostenibilità appare sterile: il riconoscimento della reciprocità e mutua influenza tra i pilastri permette invece di cogliere in maniera olistica la relazione problematica tra carcere e sostenibilità. Pertanto, sebbene gli aspetti ambientali, economici e sociali saranno affrontati separatamente, sarà importante mantenere uno sguardo unitario.

Infine, e collegato al punto precedente, onde evitare iniziative di *policy* insufficienti o incomplete, i limiti degli approcci settoriali evocano la necessità di un intervento integrato e sistemico, che possa cioè affrontare

efficacemente le molteplici esigenze che emergono da un'analisi quale quella che seguirà. Infatti, come affermato da Peters, la centralità di un'ottica olistica è resa chiara dalla constatazione che «mantenere le soluzioni di *policy* proposte all'interno dei silos individuali definiti dalle organizzazioni pubbliche e dai gruppi di interesse può ridurre le probabilità di trovare soluzioni più che minimamente efficaci» (2021, 19, trad. nostra).

### 3.1. (In)sostenibilità ambientale

Il primo aspetto da sottoporre ad analisi è anche quello più presente nel dibattito pubblico sulla sostenibilità, cioè quello ambientale. Eppure, si tratta di un tema spesso ignorato negli studi sul penitenziario, a favore di altre tematiche spesso di natura sociale. Non è dunque facile reperire fonti sul punto, specialmente in Italia. Ciononostante, la situazione delle strutture carcerarie italiane emerge chiaramente e consistentemente dai vari Rapporti sulle condizioni di detenzione redatti dall'Associazione Antigone nel corso degli ultimi due decenni: la maggior parte delle prigioni italiane, e dunque la maggior parte della popolazione detenuta, è collocata in edifici privi degli attuali standard ambientali che regolano la costruzione di luoghi abitativi. Inoltre, sono strutture datate e/o scarsamente mantenute, che spesso risultano fatiscenti o comunque in pessime condizioni. In molte carceri si denota la costruzione di padiglioni più recenti, con sempre maggiore attenzione alla Sostenibilità ambientale; tuttavia, le strutture principali subiscono interventi di ammodernamento ed efficientamento energetico solo sporadicamente e “a macchia di leopardo”<sup>6</sup>. Infine, non si registrano sforzi sistematici per il miglioramento delle procedure circa la gestione delle emissioni e dei rifiuti, che rimangono spesso legate a routine ormai non più accettabili – in accordo con le consuetudini proprie dell'istituzione totale, concentrata sul mantenimento della stabilità e dunque avversa al cambiamento (cfr. Goffman 1961; Torrente 2014).

---

<sup>6</sup> Si segnala un articolo del 2014 che riporta un investimento di 2,5 milioni di euro destinato all'efficientamento energetico di alcune carceri lombarde, in ragione dello stato critico in cui versavano: <https://www.infobuildenergia.it/la-regione-lombardia-stanzia-25-milioni-per-efficientamento-energetico-delle-carceri/>.

Non vi sono perciò motivi tangibili per ritenere che il penitenziario italiano, in linea di massima, non sia afflitto dalle insufficienze condivise dal modello carcerario a livello globale in ambito di Sostenibilità ambientale. Anche per le carceri italiane valgono pertanto le preziose considerazioni contenute in *Green prisons – A guide to creating environmentally sustainable prisons*, co-redatta dallo United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) e Penal Reform International (PRI):

Le carceri hanno generalmente un significativo impatto ambientale, specialmente in luoghi dove le strutture sono vecchie e inefficienti dal punto di vista energetico, con sistemi di riscaldamento obsoleti, scarso isolamento e ventilazione, scarsa luce naturale, illuminazione inefficiente, e pertinenze ad alta intensità energetica. Le strutture carcerarie tendono inoltre ad avere alti consumi energetici a causa dell'illuminazione e delle operazioni di sicurezza costanti, così come del vasto numero di persone che alloggiano. [...] Carceri con ampie popolazioni consumano risorse sostanziali e generano significative quantità di rifiuti. Inoltre, molte prigioni sono situate in luoghi rurali o isolati, e necessitano frequenti trasporti per risorse e trasferimenti (2025, 17, trad. nostra).

Si potrebbe aggiungere che la costruzione e la progressiva espansione degli edifici carcerari, funzionale all'allocazione di una popolazione detenuta in costante crescita, contribuiscono al fenomeno della cementificazione del territorio. Vi è altresì chi ha suggerito che il carcere produca danni per la sostenibilità ambientale in via indiretta, in quanto l'impatto della detenzione sulle comunità marginalizzate impedisce loro di rivolgere l'attenzione all'ambiente e di contribuire attivamente agli sforzi collettivi di SS (Brisman 2003; Adams *et al.* 2019).

Certamente, come suggerito e promosso dalla sopracitata guida di UNICRI-PRI, è possibile intraprendere una molteplicità di azioni al fine di rendere il carcere più sostenibile dal punto di vista ambientale. Uno sguardo al panorama italiano rivela un crescente numero di iniziative in questo senso, seppure spesso promosse dal privato sociale<sup>7</sup>. A questo

---

<sup>7</sup> Risponde a queste caratteristiche il progetto "Made in carcere", il quale allinea dichiaratamente la propria attività agli SDGs e più in generale all'*Agenda 2030*: <https://www.madeincarcere.it/progetti/made-in-carcere-raggiunge-14-di-17-sdgs>.

proposito, nondimeno, alcuni studiosi hanno problematizzato le logiche che spesso si celano dietro le iniziative *green* nel contesto penitenziario. Innanzitutto, vi è chi ha denotato come molti progetti a sfondo ambientalista siano orientati alla responsabilizzazione individuale dei detenuti anziché alla presa in carico di un impegno organizzativo da parte dell'amministrazione penitenziaria, in linea con la logica neoliberista che anima analoghe iniziative nella società libera – con il conseguente spostamento dell'attenzione dalla principale fonte della crisi ambientale (Jewell Bohlinger 2020). Più penetrante è poi la critica svolta da Jewkes e Moran (2015), i quali hanno acutamente denunciato come le iniziative penitenziarie a favore dell'ambiente, anziché favorire davvero lo SS, vengono invece spesso strumentalizzate per giustificare lo status quo penitenziario, trasformandosi in operazioni di *greenwashing* volte alla legittimazione dell'istituzione totale. In altre parole, finiscono per entrare a far parte di agende riformistiche che hanno accompagnato le deficienze del carcere sin dalla sua nascita (Foucault 1975). Questa constatazione conduce i due autori sopracitati a riconoscere come, senza un radicale cambiamento nella *governance* penitenziaria e politico-penale, le iniziative ambientali trovano nel penitenziario solamente una fonte di sfruttamento e strumentalizzazione che le privano della propria efficacia.

Al netto di questa disamina, dunque, è possibile concludere che, pur sussistendo la possibilità di intraprendere azioni di SS dirette all'allineamento dell'istituzione-carcere ai principi della Sostenibilità ambientale, non viene ancora data sufficiente e strutturale attenzione al problema, il che favorisce il permanere di serie preoccupazioni circa l'insostenibilità ambientale del carcere.

### 3.2. (In)sostenibilità economica

Il tema dell'insostenibilità ambientale reca con sé interrogativi circa i costi dell'inquinamento prodotto per la società, rivelando una chiara connessione con la macroarea della sostenibilità economica. In effetti, è stato correttamente argomentato che nel novero dei costi del carcere debba essere ricompresa una molteplicità di componenti, tra cui la costruzione della struttura, la sua manutenzione, i costi del personale; ma anche la perdita di risorse umane, la riduzione del reddito *pro capite*

della popolazione detenuta, la discontinuità lavorativa, l'aumento della disoccupazione, la povertà familiare che consegue alla carcerazione di un suo membro e, non ultimi, i costi legati alle visite in carcere (Mohseni 2012). Inoltre, è necessario riconoscere che il costo del penitenziario si compone non soltanto di un elemento «diretto e materiale», sostenuto finanziariamente dallo Stato, ma anche di elementi «indiretti» e «nascosti», cioè vissuti in prima persona da chi viene a contatto con l'istituzione carceraria (Perrone 2012, 2). Di questi ci occuperemo tuttavia nella prossima sezione; qui preme esplorare la componente finanziaria materiale del carcere.

In Italia, il penitenziario rappresenta un'importante voce di spesa nel bilancio dell'amministrazione della giustizia: infatti, secondo il XXI *Rapporto sulle condizioni di detenzione* redatto dall'Associazione Antigone, a fronte degli 11,2 miliardi destinati alla Giustizia nel suo complesso per il 2025, ben 3,4 miliardi – circa il 30 per cento del budget – sono destinati ad alimentare l'istituzione carceraria. E tuttavia, come indicato nello stesso Rapporto, pur registrandosi un incremento di 60 milioni rispetto alla spesa dell'anno precedente, tali risorse sono insufficienti a colmare le reali esigenze. Un dato emblematico è che, nonostante la percentuale di spesa più consistente (61,7 per cento) sia destinata al mantenimento del personale di polizia penitenziaria, tale settore continua a lamentare di essere sotto organico (Maculan 2017), e domanda maggiori investimenti. Al contempo, altri settori subiscono ancora più gravemente la costante carenza di fondi dichiarata dall'amministrazione penitenziaria. Ciò è vero in particolare per l'apparato destinato all'erogazione del “trattamento penitenziario”, ovvero il dispositivo che dovrebbe assolvere al compito affidato alla pena dalla carta costituzionale – la rieducazione del condannato –, che riceve complessivamente poco più del 10 per cento del budget. Il risultato è che, a fronte di un rapporto poliziotti penitenziari-detenuti di circa 1:2, il rapporto educatori-detenuti è di circa 1:65.

Questa situazione impone di sottoporre il carcere, al fine di valutarne la sostenibilità economica, a una stringente analisi costi-benefici, e dunque vagliare la corrispondenza tra spesa ed efficienza-efficacia nel raggiungimento dei propri obiettivi. I risultati – sia che si intenda il carcere come una struttura eminentemente rieducativa e dunque anche funzionale alla riduzione della recidiva, sia che lo si concettualizzi come una struttura neutralizzante della pericolosità sociale dei condannati – rive-



lano una situazione deludente. Per quanto concerne la rieducazione, il progressivo declino di questo ideale ha condotto a una situazione di assoluta inefficienza, quando non di totale inefficacia (Manconi *et al.* 2022), se non per alcune sporadiche e discontinue esperienze “felici”<sup>8</sup>. Ciò appare particolarmente evidente in relazione a una componente ritenuta centrale del trattamento rieducativo penitenziario: il lavoro (Kallika 2014). L'inefficienza rieducativa del carcere è testimoniata peraltro dagli elevati tassi di recidiva che appare produrre, specialmente a fronte di altre misure sanzionatorie (Sette 2016). Se invece si considera l'effetto neutralizzante e di contenimento, pur nella difficoltà di valutare un simile dato, esso non sembra facilmente sostenibile alla luce di una disamina criminologica critica (Vianello 2018); inoltre, non bisogna trascurare che un eventuale costo del crimine prevenuto dal carcere non è necessariamente equivalente al costo del crimine compiuto in carcere, il quale si è dimostrato consistentemente criminogenico (Gifford 2019).

Il quadro fin qui descritto non può che venire aggravato dal sovrappollamento carcerario: una situazione che segna uno *status* di emergenza permanente, la quale a sua volta mantiene il carcere e le sue strutture in un perenne stato di inedia (Sarzotti 2009, 210). A fronte infatti di un aumento costante della popolazione carceraria, non si registra un adeguato aumento delle risorse a disposizione. La spesa *pro capite* per il detenuto continua quindi a diminuire e, come si denuncia nel XXI *Rapporto* di Antigone, «si predilige la scelta di mantenere la medesima spesa spalmandola su un maggior numero di persone» (2025, 131). La constatazione della ciclica tendenza del carcere a ricadere in tale stato anche a seguito di provvedimenti drastici (come l'indulto approvato con la l. n. 241 del 2006, e ammonimenti sovranazionali, come la nota sentenza “Torreggiani” pronunciata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2018) ci conduce alla conclusione che il carcere si configuri come economicamente insostenibile da un punto di vista non tanto contingente, quanto strutturale.

---

<sup>8</sup> Emblematico in questo senso è il carcere di Bollate, che con poche altre prigioni è riconosciuto come “carcere modello”, anche se non privo di criticità.

### 3.3. (In)sostenibilità sociale

L'ultima macroarea che intendiamo affrontare è in realtà la più vasta e sfaccettata: nell'ambito sociale in senso ampio ricadono infatti settori giuridici, politici, culturali, etici e "welfaristici". Valutare approfonditamente la sostenibilità sociale del carcere richiederebbe un'analisi che eccede i limiti del presente contributo. Ci limiteremo perciò ad alcuni cenni esemplificativi che, a nostro avviso, suggeriscono come l'istituzione penitenziaria fatichi a configurarsi come socialmente sostenibile non tanto e non solo per le condizioni storiche che la caratterizzano oggi, quanto piuttosto da un punto di vista ontologico.

Un primo settore in cui il carcere manifesta il proprio disallineamento con gli SDGs a livello sociale è il campo sanitario. La tutela del diritto alla salute delle persone detenute è stata da più fonti indicata come una componente fondamentale, ma allo stesso non sufficientemente attenzionata dell'ambito implementativo dell'*Agenda 2030* per lo SS (Ismail *et al.* 2021; Naravage *et al.* 2022; Winkelman, Kinner 2023). Appare infatti evidente a questi autori come il principio-guida del "non lasciare nessuno indietro" e l'autentico e pieno perseguimento dell'*Agenda 2030* non possano ignorare una categoria di soggetti che viene cronicamente "lasciata indietro". Le particolari vulnerabilità sanitarie che i detenuti vivono all'interno delle mura del carcere sono ampiamente riconosciute anche dalla letteratura italiana (Ronco 2018), anche sotto il profilo mentale e psicologico (Melani, Poneti, Roncone 2022). L'esperienza pandemica, a partire dal 2020, ha inoltre messo in luce tali fragilità, mostrando come l'ambiente carcerario acuisca situazioni già al limite nelle sue possibilità di prevenzione e cura del singolo. E tuttavia, a causa di un concorso di fattori – la sempre lamentata carenza di risorse, le rigidità dell'istituzione totale, lo scontro tra la cultura della cura esterna e interna al carcere – il diritto alla salute in carcere è sistematicamente violato (Ronco 2018), e non appare possibile affermare che i detenuti godano di risorse sanitarie analoghe alle persone libere.

La violazione del diritto alla salute chiama inevitabilmente in causa il campo giuridico, svelando così un secondo aspetto della sostenibilità sociale rispetto alla quale il carcere manifesta gravi difficoltà. Sotto il profilo sanitario, la tutela offerta dall'ordinamento è innanzitutto costituzionale, laddove si afferma che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e

garantisce cure gratuite agli indigenti» (art. 32 Cost.). Al contempo, un ulteriore supporto si rinviene nella normativa sovranazionale per mezzo dell'art. 117 Cost. che stabilisce il rispetto dei «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»: il diritto alla salute è così ribadito nel nostro ordinamento anche dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale ha tratto una tutela "indiretta" del diritto alla salute da vari articoli della Convenzione EDU, e segnatamente nell'art. 3, contenente il divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti (Cecchini 2017, 229-252). Altresì, nemmeno la Corte costituzionale<sup>9</sup> e la Corte di cassazione<sup>10</sup> italiane si sono astenute da pronunce integrative e correttive delle pratiche penitenziarie in tema di garanzia del diritto alla salute. Tuttavia, vagliare la sostenibilità giuridica delle prassi carcerarie sanitarie prestando attenzione al solo dato giurisprudenziale – che pure non restituisce un'immagine rosea – può risultare poco incisivo. In effetti, come riconosce Ruotolo, una disamina della «giurisprudenza costituzionale in tema di diritti dei detenuti» conduce piuttosto «a rilevare un pericoloso e preoccupante vuoto sul piano delle decisioni politiche, al quale la Corte può soltanto parzialmente sopperire» (2016, 33-34). La reale consistenza della tutela del diritto alla salute va piuttosto esaminata nel dato quotidiano della vita in carcere: se è vero quanto visto in precedenza, è difficile sostenere che il diritto alla salute sia consistentemente garantito e tutelato.

Tale constatazione può essere estesa anche a diritti fondamentali diversi da quello alla salute, quali quelli al lavoro, all'educazione o all'affettività. Proprio su quest'ultimo si è in effetti pronunciata di recente la Corte costituzionale con la sent. n. 10 del 2024, con la quale si è risolto il contemperamento tra esigenze di sicurezza carcerarie e diritto fondamentale in parola in favore del secondo (cfr. De Vito 2024). Nell'inerzia

---

<sup>9</sup> La Corte costituzionale si è espressa più volte sul tema, alternando la prevalenza delle esigenze sanitarie su quelle detentive al riconoscimento che il diritto alla salute in carcere possa subire delle limitazioni per ragioni gestionali: cfr. Filippi, Santoro 2007; Flick 2012; Perchinunno 2021.

<sup>10</sup> Anche la Corte di cassazione si è occupata ripetutamente della tutela del diritto alla salute intramuraria, operando spesso un bilanciamento tra esigenze detentive (e di certezza della pena) e sanitarie (Cesaris 2016).

implementativa di questi correttivi, ci troviamo però di fronte a un ulteriore “tiro alla fune” tra l’amministrazione penitenziaria – che giustifica i propri deficit implementativi con carenza di risorse e motivi di sicurezza – e gli operatori giuridici – che reclamano il rispetto delle prerogative dei reclusi – nel quale i diritti rimangono sistematicamente violati. Il medesimo schema sembra riguardare non soltanto i diritti costituzionali, ma anche le facoltà e i diritti riconosciuti dall’ordinamento penitenziario, in riferimento al quale lo iato tra *law in the books* e *law in action* è quanto mai evidente (Buffa 2009).

Il disallineamento tra carcere e diritti appare quindi tutt’altro che contingente e passeggero, quanto piuttosto sistematico e strutturale. Infatti, come notato dalla letteratura socio-carceraria critica, è il funzionamento fisiologico e routinario del carcere a incoraggiare la concettualizzazione dei diritti personali e sociali come privilegi da concedere ai detenuti che si conformino alle logiche penitenziarie (Vianello 2018). Il dubbio di sostenibilità si estende dunque fino a ricomprendere il discorso sulle funzioni sociali effettivamente svolte dall’istituzione penitenziaria. Sebbene non vi sia in questa sede sufficiente spazio per analizzare a fondo le motivazioni e i meccanismi per cui il carcere, anziché perseguire le funzioni assegnategli tradizionalmente dal diritto penale, sembri sistematicamente deviare da esse giustificandosi con argomentazioni emergenziali e contingenti, è possibile indicare alcune linee di ricerca futura.

Al netto di letture riduzionistiche, la postura che più sembra adatta a svelare queste complesse dinamiche è tenuta dal pensiero abolizionista, il cui sguardo è in grado di decostruire le narrazioni “ufficiali” sulle funzioni del carcere per svelarne di “latenti” – quali la marginalizzazione di fasce indesiderate di individui (Mathiesen 1996) – che manifestano inequivocabilmente l’insostenibilità sociale, se non persino etica, del carcere. Ciò che è possibile ipotizzare è che tale insostenibilità si possa ricondurre alla perdurante tensione tra stato sociale e stato penale (Wacquant 2009), in cui la crescente prevalenza di quest’ultimo sottoforma di una *new punitiveness* (Pratt *et al.* 2011) – funzionale a una imperante cultura del controllo (Garland 2001) e più ampie dinamiche neoliberali (Cavadino, Dignan 2006) – contribuisce alla designazione del carcere, in quanto sua più rappresentativa espressione, come uno spazio “altro” (Moran 2015), caratterizzato da uno speciale regime di sospensione dei

diritti (Foucault 1975). Quest'ultimo consente pratiche di inclusione ed esclusione dalla fruizione di diritti umani e fondamentali, in aperto contrasto con i principi di Sostenibilità e SS fissati a livello nazionale e internazionale.

#### 4. *Riflessioni conclusive*

Alla luce della disamina fin qui svolta, esiste dunque compatibilità tra i concetti di SS, Sostenibilità e sistema penitenziario così come essi si presentano nel XXI secolo? E ancora: può il carcere configurarsi come articolazione periferica effettivamente sostenibile della macchina amministrativa e politico-istituzionale del Paese? Verificati non soltanto l'insostenibilità ambientale, economica e sociale del carcere, ma anche i danni che essa produce in queste macroaree (Adams *et al.* 2019; Gray, Parsons 2024), non resta che constatare un sostanziale disallineamento dell'istituzione-carcere italiana con la maggior parte degli SDGs contenuti nell'*Agenda 2030*<sup>11</sup>.

In questa cornice, i concetti di Sostenibilità e SS impongono al sistema giustizia, che si affida così intensamente al penitenziario, una duplice sfida: da un lato, un ripensamento in grado di abbandonare definitivamente le logiche punitive a favore di processi rigenerativi e modelli riparativi; dall'altro, un adeguamento delle articolazioni operative periferiche ai principi ambientali, economici e sociali imperanti. In altri termini, si richiede allo Stato di risalire la china della punitività e di assegnare alla gestione della penalità una funzione prettamente sociale. Il percorso appare impervio: anche ammesso che si realizzino le condizioni per una riforma (Pavarini 2013), è probabile che l'inserimento acritico di logiche e strumenti tipicamente estranei al penitenziario risultino nella loro strumentalizzazione e distorsione – come sembra star avvenendo per esempio per la giustizia riparativa (Torrente 2022) – a favore delle peculiari dinamiche che caratterizzano lo spazio carcerario.

---

<sup>11</sup> Conclusione in linea con le criticità evidenziate nel *Global Prison Trends Special Focus* redatto dal Thailand Institute of Justice e Penal Reform International nel 2017 intitolato *The Sustainable Development Goals and Criminal Justice*.

In conclusione, dunque, riteniamo che l'adeguamento del sistema penitenziario italiano ai principi di Sostenibilità e SS, e dunque un efficace perseguimento degli SDGs, non possa che passare per un abbandono dello schema tipico dello stato penale, e dunque anche per una radicale trasformazione dell'istituzione-carcere in senso financo abolizionista. Non può ritenersi infatti sufficiente un mero intento riformista, fondato sulla stessa filosofia politico-penale sostenuta finora; è invece richiesto un sovvertimento della retorica penitenziaria, che potrebbe passare proprio dal discorso sulla sostenibilità. A ben vedere, un progressivo e realistico smantellamento del carcere – come già accaduto per l'abolizione di un'altra istituzione totale, il manicomio, all'alba della cosiddetta "legge Basaglia" – dovrà necessariamente passare per canali strettamente legati al welfare territoriale e coinvolgere la PA e le risorse offerte dal privato sociale, al fine di offrire alternative all'incarcerazione che non ne riproducano le dinamiche spaziali in altri contesti, ma che si fondino sui diversi principi di uguaglianza sostanziale e inclusione attraverso proposte operative concrete, efficaci e, soprattutto, sostenibili.

### *Bibliografia*

- Adams M., Klinsky S., Chhetri N. (2019), "Barriers to Sustainability in Poor Marginalized Communities in the United States: The Criminal Justice, the Prison-industrial Complex and Foster Care Systems", *Sustainability*, vol. 12, n. 1, pp. 220-245.
- Associazione Antigone (2025), *Senza respiro. XXI Rapporto sulle condizioni di detenzione*, <https://www.rapportoantigone.it/ventunesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione>.
- Baker S. (2022), "Sustainable Development. Between Reformist Change and Radical Transformation", in B. Bornemann, H. Knappe, P. Nanz (a cura di), *The Routledge Handbook of Democracy and Sustainability*, New York, Routledge, pp. 35-50.
- Béland D. (2009), "Ideas, Institutions, and Policy Change", *Journal of European Public Policy*, vol. 16, n. 5, pp. 701-718.
- Brisman A. (2003), "Double Whammy: Collateral Consequences of Conviction and Imprisonment for Sustainable Communities and the Environment", *William & Mary Environmental Law & Policy Review*, vol. 28, pp. 423-475.
- Buffa P. (2009), "L'Ordinamento penitenziario: una legge per uguali in un carcere di disuguali", *Antigone*, vol. 4, n. 2-3, pp. 229-241.

- Castells M. (1996), *The Information Age: Economy, Society and Culture*. Vol. I: *The Rise of Network Society*, Malden (MA), Blackwell.
- Cavadino M., Dignan J. (2006), *Penal Systems: A Comparative Approach*, London, Sage.
- Cecchini F. (2017), "La tutela del diritto alla salute in carcere nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo", in A. Massaro (a cura di), *La tutela della salute nei 'luoghi di detenzione'. Un'indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS e CIE*, Roma, Roma TrE-Press, pp. 207-256.
- Cecchini G., Castellani C. (2023), "L'istituzione carceraria come organizzazione evolutiva. Persone, valori, governance", in M. Geat, V. A. Piccione (a cura di), *Idee, processi, prospettive per l'educazione del terzo settore*, Roma, Roma Tre Press, pp. 123-139.
- Cesaris L. (2016), "Disabilità in carcere: una minorata tutela della salute", *Antigone*, vol. 1, n. 2, pp. 43-84.
- Crocetti E. (2018), "La formazione dell'identità negli adolescenti «invisibili»: una ricerca sugli adolescenti in carcere", *Psicologia sociale*, vol. 13, n. 1, pp. 75-86.
- Dandurand Y. (2014), "Criminal Justice Reform and the System's Efficiency", *Criminal Law Forum*, vol. 25, n. 3, pp. 383-440.
- De Vito R. (2024), "Frammenti di un nuovo discorso amoroso: la Corte costituzionale n. 10 del 2024 e l'affettività in carcere", *Questione Giustizia*, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/corte-cost-affettivita>.
- Esposto E. (2023), "Analisi e valutazione delle politiche per lo sviluppo sostenibile", in L. Franceschetti, G. Moini (a cura di), *Sociologia per la sostenibilità e analisi dei processi globali*, Roma, Sapienza Università Editrice, pp. 75-83.
- Filippi S., Santoro G. (2007), "Il diritto alla salute in carcere", *Antigone*, vol. 2, n. 1, pp. 76-90.
- Fiorino D. (2022), "The Modern State and Sustainability. Challenges to Governance", in B. Bornemann, H. Knappe, P. Nanz (a cura di), *The Routledge Handbook of Democracy and Sustainability*, New York, Routledge, pp. 207-221.
- Flick G.M. (2012), "I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale", *Diritto e società*, vol. 1, pp. 187-201.
- Foucault M. (1975), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi.
- Fuchs C. (2017), "Critical Social Theory and Sustainable Development. The Role of Class, Capitalism and Domination in a Dialectical Analysis of Un/sustainability", *Sustainable Development*, vol. 25, n. 6, pp. 443-458.
- Garland D. (2001), *The Culture of Control*, Oxford, Oxford University Press.
- Gibson B., Hassan S., Tansey J. (2005), *Sustainability Assessment: Criteria and Processes*, London, Routledge.

- Gifford B. (2019), "Prison Crime and the Economics of Incarceration", *Stanford Law Review*, vol. 71, pp. 71-135.
- Goffman E. (1961), *Asylums*, Torino, Biblioteca Einaudi.
- Gray P., Parsons J.M. (2024), "The Harms of Imprisonment and Envisioning a Desistance-Supporting 'Good Society'", *The Journal of Criminal Law*, vol. 88, n. 4, pp. 282-301.
- Hickel J. (2019), "The Contradiction of the Sustainable Development Goals: Growth Versus Ecology on a Finite Planet", *Sustainable development*, vol. 27, n. 5, pp. 873-884.
- Howlett M. (2019), *Designing Public Policies. Principles and Instruments*, London, Routledge.
- Howlett M., Mukherjee I. (2014), "Policy Design and Non-Design: Towards a Spectrum of Policy Formulation Types", *Politics and Governance*, vol. 2, pp. 57-71.
- Ismail N., Lazaris A., O'Moore É., Plugge E., Stürup-Toft S. (2021), "Leaving No One Behind in Prison: Improving the Health of People in Prison as a Key Contributor to Meeting the Sustainable Development Goals 2030", *BMJ Global Health*, vol. 6, n. 3, pp. 1-8.
- Jewell Bohlinger B. (2020), "Greening the Gulag: Austerity, Neoliberalism, and the Making of the 'Green Prisoner'", *Environment and Planning E: Nature and Space*, vol. 3, n. 4, pp. 1120-1136.
- Jewkes Y., Moran D. (2015), "The Paradox of the 'Green' Prison: Sustaining the Environment or Sustaining the Penal Complex?", *Theoretical Criminology*, vol. 19, n. 4, pp. 451-469.
- Kalica E. (2014), "Lavorare per lavorare: quando il lavoro in carcere non reinserisce", *Antigone*, vol. 9, n. 2, pp. 206-223.
- Lanza A. (2006), *Lo Sviluppo Sostenibile*, Bologna, il Mulino.
- Leuenberg D.Z., Walkin M. (2007), "Sustainable Development in Public Administration Planning: an Exploration of Social Justice, Equity, and Citizen Inclusion", *Administrative Theory & Praxis*, vol. 29, n. 3, pp. 394-411.
- Maculan A. (2017), "'Sotto organico': il personale degli istituti penitenziari", in Antigone (a cura di), *Torna il carcere: XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, pp. 169-173.
- Manconi L., Anastasia S., Calderone V., Resta F. (2022), *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Milano, Chiarelettere.
- Mathiesen T. (1996), *Perché il carcere?*, Torino, Gruppo Abele.
- McConnell A., T Hart P. (2019), "Inaction and Public Policy: Understanding Why Policymakers 'Do Nothing'", *Policy Sciences*, vol. 52, n. 4, pp. 645-661.



- Melani G., Poneti K., Roncone L. (a cura di) (2022), *Rapporto di ricerca – Salute mentale e assistenza psichiatrica nel carcere di Firenze Sollicciano*, <https://www.societadellaragione.it/campagne/carcere-campagne/salute-mentale-in-carcere>.
- Mensah J. (2019), “Sustainable Development: Meaning, History, Principles, Pillars, and Implications for Human Action: Literature Review”, *Cogent social sciences*, vol. 5, n. 1, pp. 1-21.
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (2017), *Le tappe fondamentali dello Sviluppo Sostenibile*, <https://www.mase.gov.it/portale/le-tappe-fondamentali-dello-sviluppo-sostenibile>.
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (2022), *Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile*, [https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/snsvs22\\_aggiornata\\_completa-pdf](https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/snsvs22_aggiornata_completa-pdf).
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (2025), *La SNSvS*, <https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/la-snsvs>.
- Mohseni R.A. (2012), “The Sociological Analysis of Prison: Costs and Consequences”, *Journal of law and conflict resolution*, vol. 4, n. 1, pp. 13-19.
- Moini G. (2023), “La sostenibilità in una prospettiva sociologica. Un'introduzione”, in L. Franceschetti, G. Moini (a cura di), *Sociologia per la Sostenibilità e Analisi dei Processi Globali*, Roma, Sapienza Università Editrice, pp. 9-25.
- Moore F.C. (2011), “Toppling the Tripod: Sustainable Development, Constructive Ambiguity and the Environmental Challenge”, *Consilience*, vol. 5, pp. 141-150.
- Moran D. (2015), *Carceral Geography: Spaces and Practices of Incarceration*, New York, Routledge.
- Naravage W., van der Putten M., Krumeich A., Falqui L., Doran R. (2022), “Leave No One Behind: Including the Health of Prisoners in International Development Frameworks Is Essential for Achieving Sustainable Development Goals”, *Journal of health research*, vol. 36, n. 1, pp. 123-126.
- Novovic G. (2022), “Can Agenda 2030 Bring about ‘Localization’? Policy Limitations of Agenda 2030 in The Broader Global Governance System”, *Development Policy Review*, vol. 40, n. 4, pp. 1-16.
- Pavarini M. (2013), *Governare la penalità*, Bologna, Bononia University Press.
- Perchinunno F. (2021), “La tutela del diritto alla salute mentale dei detenuti nel recente approdo costituzionalmente orientato della Consulta”, *Rivista Giuridica Ambienteditrto.it*, vol. XXI, n. 1, pp. 1-30.
- Perrone D. (2012), “Il costo del carcere”, *Rivista AIC*, vol. 3, pp. 1-13.
- Peters B.G. (2021), *Advanced introduction to public policy*, Cheltenham, Edward Elgar.

- Pizzimenti E. (2009), *Le politiche per lo sviluppo sostenibile in Italia*, Pisa, Edizioni Plus – Pisa University Press.
- PNRR (2021), *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. #Nextgenerationitalia*, <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>.
- Pratt J., Brown D., Brown M., Hallsworth S., Morrison W. (a cura di) (2011), *The New Punitiveness. Trends, Theories, Perspectives*, Oxford, Routledge.
- Rhodes R.A.W. (1996), "The New Governance: Governing without Government", *Political Studies*, vol. 44, n. 4, pp. 652-667.
- Richardson D. (1997), "The Politics of Sustainable Development", in S. Baker, M. Kousis, D. Richardson, S. Young (a cura di), *The Politics of Sustainable Development. Theory, Policy and Practice Within the European Union*, London, Routledge, pp. 41-57.
- Romano C.A. (2011), "Le sbarre invisibili", *Rassegna Italiana di Criminologia*, vol. 3, pp. 6-9.
- Ronco D. (2018), *Cura sotto controllo. Il diritto alla salute in carcere*, Roma, Carocci.
- Ruotolo M. (2016), "Tra integrazione e maieutica: Corte Costituzionale e diritti dei detenuti", *Rivista AIC*, vol. 3, pp. 1-38.
- Sarzotti C. (2009), "Le 'nuove' funzioni del carcere nella società del controllo", *Antigone*, vol. 4, n. 2-3, pp. 208-228.
- Sette R. (2016), "La recidiva in Italia: riflessioni per il monitoraggio del fenomeno", *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. 10, n. 3, pp. 110-121.
- Soberón M., Sánchez-Chaparro T., Urquijo J., Pereira D. (2020), "Introducing an Organizational Perspective in SDG Implementation in the Public Sector in Spain: The Case of the Former Ministry of Agriculture, Fisheries, Food and Environment", *Sustainability*, vol. 12, n. 23, 9959.
- Sterchele L. (2021), *Il carcere invisibile: Etnografia dei saperi medici e psichiatrici nell'arcipelago carcerario*, Milano, Meltemi.
- Telleria J. (2022), "Diversity vs the 2030 Agenda. A Deconstructive Reading of the United Nations Agenda for Sustainable Development", *Critical Social Policy*, vol. 42, n. 4, pp. 607-625.
- Thailand Institute of Justice, Penal Reform International (2017), *The Sustainable Development Goals and Criminal Justice*, <https://www.penalreform.org/resource/criminal-justice-reform-essential-un-agenda-sustainable-development>.
- Torrente G. (2014), "Il ruolo dell'educatore penitenziario nel processo di criminalizzazione. Osservazioni da una ricerca sul campo", *Studi sulla questione criminale*, vol. 9, n. 1-2, pp. 137-156.
- Torrente G. (2022), "Giustizia riparativa e processi di criminalizzazione Note da una ricerca sul campo", *Ragion pratica*, vol. 1, pp. 155-175.

- Troullaki K., Rozakis S., Kostakis V. (2021), "Bridging Barriers in Sustainability Research: A Review from Sustainability Science to Life Cycle Sustainability Assessment", *Ecological Economics*, vol. 184, 107007.
- United Nations (1987), *Development and International Economic Co-Operation: Environment. Report of the World Commission on Environment and Development*, <https://digitallibrary.un.org/record/139811?v=pdf#files>.
- United Nations (2015a), *Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015 70/01 (A/RES/70/1). Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*, [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A\\_RES\\_70\\_1\\_E.pdf](https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf).
- United Nations (2015b), *The Millennium Development Goals Report 2015*, <https://sdgs.un.org/sites/default/files/publications/2036MDG%202015%20rev%20%28July%201%29.pdf>.
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, Penal Reform International (2025), *Green Prisons. A Guide to Creating Environmentally Sustainable Prisons*, <https://unicri.org/sites/default/files/2025-03/Guide-Green-Prisons-Mar-2025.pdf>.
- Valera L. (2012), "La sostenibilità: un concetto da chiarire", *Economia & Diritto Agroalimentare*, vol. 17, n. 1, pp. 39-53.
- Van Zeijl-Rozema A., Cörvers R., Kemp R., Martens P. (2008), "Governance for Sustainable Development: A Framework", *Sustainable Development*, vol. 16, n. 6, pp. 410-421.
- Vianello F. (2018), "Il carcere come istituzione sociale", in C. Rinaldi, P. Saitta (a cura di), *Criminologie critiche contemporanee*, Milano, Giuffrè Francis & Taylor, pp. 75-104.
- Vijge M. J., Biermann F., Kim R. E., Bogers M., Van Driel M., Montesano F.S., Yunita A., Kanie N. (2020), "Governance Through Global Goals", in F. Biermann, N. Kanie (a cura di), *Governing through Goals. Sustainable Development Goals as Governance Innovation*, Cambridge-London, The MIT Press, pp. 254-274.
- Wacquant L. (2009), *Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity*, Durham, Duke University Press.
- Weber H. (2017), "Politics of 'Leaving No One Behind': Contesting the 2030 Sustainable Development Goals Agenda", *Globalizations*, vol. 14, n. 3, pp. 399-414.
- Winkelman T.N.A., Kinner S. (2023), "Gaps in Monitoring Global Progress toward Universal Health Coverage Among Disadvantaged Populations: the Case of People Living in Prison", *European Journal of Public Health*, vol. 33 (Supplement\_2).

